



COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 12 DEL 29/11/2013	D. LGS. 28 SETTEMBRE 1998, N. 360. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.
---------------------------------------	---

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **19:55** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione d'urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Ippolito	MORRONE	X	
Wladimiro	PARISE	X	
Giuseppe	PULICE	X	
Giovanna	PRATO	X	
Paolo	LUCANTO	X	
Massimo	GUAGLIARDI	X	
Flavio	LONGO		X
TOTALE		N. 06	N. 01

Rilevata la presenza del numero legale, assume la Presidenza **l'Ing. Ippolito Morrone** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Maurizio Ceccherini**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente illustra l'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate e quindi ciascun ente è libero di applicare dall'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%;
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

– che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»

VISTO che, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito dalla Legge n. 124 del 28/10/2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è stato differito al 30/11/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/09/2012 con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata determinata, per l'esercizio finanziario 2012, nella misura dello 0,8%;

CONSIDERATO che, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre mantenere un costante gettito derivante da detto tributo attraverso la conferma dell'aliquota vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 06/11/2013, con la quale è stata proposta a questo Consiglio l'approvazione della variazione dell'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, con effetto dal 01/01/2013, nella misura unica dello 0,8%;

CONSIDERATO che applicando l'aliquota dello 0,8% si prevede la realizzazione di un'entrata pari ad € 160.000,00;

VISTO l'allegato regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Irpef, costituito da un solo articolo;

UDITA l'illustrazione del Sindaco;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, relativo alla potestà regolamentare delle Province e dei Comuni;

VISTO il decreto legislativo N. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del settore Amministrativo-contabile;

CON il seguente esito della votazione, per alzata di mano, proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti:	N. 6
Consiglieri votanti:	N. 6
Consiglieri astenuti:	N. =
Consiglieri contrari :	N. =
Voti favorevoli:	N. 6

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2013, l'aliquota opzionale dello **0,8%** relativamente all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del decreto legislativo n. 360/98.
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2013 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive.
3. Di dare atto che dall'applicazione dell'addizionale deriva un gettito presunto di € 160.000,00 necessario per garantire il pareggio, l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.
4. Di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, composto da un solo articolo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI TRENTA
(Prov. Cosenza)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

ART. 1

L'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'Irpef, per l'anno 2013, è determinata nello 0,8%.